

Deliberazione n. VII/6501
Seduta del 19/10/01

D.p.r.. 24/5/88, n 203 e d.lgs. 4/8/99, n.351.

Nuova zonizzazione del territorio regionale per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria ambiente, ottimizzazione e razionalizzazione della rete di monitoraggio, relativamente al controllo dell'inquinamento da PM10, fissazione dei limiti di emissione degli impianti di produzione energia e piano d'azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico

Revoca delle dd.g.r. 11/1/1991, n.4780, 9/11/1993, n. 43079, 5/11/1991, n.14606 e 21/2/95, n.64263 e sostituzione dell' allegato alla d.g.r. 11/10/2000, n.1529.

VISTI:

il d.p.r. 24/5/88, n°. 203: "...Norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali...";

il d.m. del 20/5/91 del Ministero dell'Ambiente: "Criteri per l'elaborazione dei piani regionali di risanamento e tutela della qualità dell'aria";

la direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22/4/99 "concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle ed il piombo";

il d.lgs. 4/8/1999, n. 351 : "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente";

la legge regionale 6/7/1999, n°.16: "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente - A.R.P.A.".

RICHIAMATE:

le dd.g.r. 11/1/1991 n.4780 e 9/11/1993 n. 43079, con le quali è stata definita l'area omogenea di Milano ai sensi dell'art. 9 del richiamato D.M. 20/5/91;

la dgr 5/11/1991, n. 14606 con la quale sono state altresì definite l'area omogenea interprovinciale di Gallarate , Busto Arsizio e Legnano, l'area omogenea di Varese, l'area omogenea di Como e l'area omogenea di Bergamo;

la dgr 21/2/95, n. 64263, concernente la definizione del territorio oggetto del piano di risanamento dell'aria ed i primi provvedimenti in attuazione dell'art.4 del d.p.r. 203/88 e dell'art.3 del d.m. 20/5/1991;

la dgr 11/10/2000, n. 1529, con la quale sono stati definiti i criteri e le procedure per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di acuti atmosferico.

DATO ATTO che:

- con dgr 20/3/1998, n.35196, modificata ed integrata con dgr 3/12/1998, n.40099, quale atto connesso e successivo alla richiamata dgr 21/2/95, n. 64263, è stata attivata, come previsto dal PRS della VI legislatura, una nuova fase del piano di risanamento dell'aria, denominata Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (P.R.Q.A.);
- alla data del 31 luglio 2000, con la consegna del rapporto finale previsto dal "Master Plan" di cui alla dgr 3/12/1998, n.40099, concernente la verifica degli elaborati relativi a tutte le attività di studio e di ricerca svolte da soggetti pubblici e privati, per effetto di convenzioni o di specifici incarichi professionali, si è conclusa la cosiddetta "fase conoscitiva" del suddetto P.R.Q.A.;
- la competente Unità Organizzativa Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale, sulla base di quanto emerso dagli studi e dalle ricerche sopra richiamati e nel perseguimento di alcuni degli obiettivi previsti dal medesimo P.R.Q.A., ha predisposto specifici documenti tecnici, denominati allegati A), B) , C) e D); in particolare:
 - A) sostituisce il contenuto delle richiamate deliberazioni 11/1/1991, n.4780, 9/11/1993, n. 43079, 5/11/1991, n. 14606 e 21/2/95 n.64263, per quanto concerne la zonizzazione del territorio regionale;

- B) ottimizza e razionalizza la rete di controllo della qualità dell'aria, individuando il numero e le postazioni delle stazioni di rilevamento, ai fini della attivazione degli stati di attenzione ed allarme per il solo PM10;
 - C) introduce, per gli impianti di produzione energia per uso industriale, i nuovi limiti di emissione, differenziati in funzione delle tecnologie applicate e delle localizzazioni, mentre, per quanto riguarda gli impianti di produzione energia per uso civile, introduce, modificando quelli indicati nella citata deliberazione 21/2/95, n. 64263, limiti di emissione da intendersi quali valori guida per produttori, installatori, conduttori e proprietari di impianti, in attesa della adozione degli stessi con specifica legge regionale;
 - D) modifica, adeguandolo alla nuova zonizzazione ed alle riviste modalità di misura dei livelli di concentrazione del PM10, il contenuto dell'allegato alla deliberazione 11/10/00, n. 1529, concernente i criteri e le procedure per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico;
- la suddetta zonizzazione è stata predisposta anche in applicazione del richiamato d.lgs. 4/8/1999, n. 351, che prevede tra l'altro:
 - all'art. 5 che le regioni provvedano ad effettuare misure rappresentative, nonché indagini o stime per valutare la qualità dell'aria ambiente ed individuare, in prima applicazione, le zone critiche, le zone di risanamento e le zone di mantenimento di cui ai successivi artt. 7, 8 e 9;
 - all'art. 7, comma 1, che le regioni provvedano ad individuare le zone del proprio territorio nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportino il superamento dei valori limite e delle soglie di allarme ed individuino l'autorità competente alla gestione di tali situazioni di rischio;
 - all'art.7, comma 2, che le regioni, nelle zone di cui al comma 1, definiscano i piani d'azione contenenti le misure da attuare nel breve periodo per ridurre il rischio del superamento dei valori limite e delle soglie d'allarme;
 - all'art.7, comma 3, che i suddetti piani d'azione prevedano misure di controllo e, se necessario, di sospensione delle attività, ivi compreso il traffico veicolare;
 - all'art.8, comma 1, che le regioni provvedano alla definizione di una lista di zone e di agglomerati nei quali:
 - a) i livelli di uno o più inquinanti eccedono il valore limite aumentato del margine di tolleranza;
 - b) i livelli di uno o più inquinanti sono compresi tra il valore limite ed il valore limite aumentato del margine di tolleranza;
 - all'art. 9 che le regioni provvedano, nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti siano inferiori ai valori limite e tali da non comportare il rischio di superamento degli stessi, ad adottare un piano di mantenimento della qualità dell'aria;
 - la nuova zonizzazione prevede la suddivisione del territorio regionale in zone così denominate:
 - **zone critiche**, corrispondenti alle parti di territorio di cui agli artt. 7, comma 1 e 8, comma 1, lett.a), del d.lgs 351/99, per le quali devono essere adottati i piani d'azione e i piani integrati previsti rispettivamente dai medesimi artt. 7, comma 1 e 8, comma 3;
 - **zone di risanamento**, corrispondenti alle parti di territorio di cui all'art. 8, comma 1, lett.b), del d.lgs 351/99 per le quali devono essere adottati i piani integrati previsti dal medesimo art. 8, comma 3;
 - **zone di mantenimento**, corrispondenti alle parti di territorio di cui all'art. 9, comma 1, del d.lgs 351/99 per le quali devono essere adottati i piani di mantenimento previsti dal medesimo art. 9, comma 2.

VAGLIATO ed ASSUNTO come proprio il contenuto dei suddetti allegati A), B), C) e D).

RITENUTO, per quanto sopra evidenziato:

- di revocare le citate dd.g.r. 11/1/1991, n.4780, 9/11/1993, n. 43079, 5/11/1991, n. 14606 e 21/2/95, n.64263;
- di sostituire il documento tecnico allegato alla richiamata dgr 11/10/2000, n.1529, concernente i criteri e le procedure per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, con l'allegato D) sopra citato;
- di invitare le provincie, competenti ai sensi dell'art.31, comma 2, lettera b), del d.lgs. 112/98 al rilascio dell'autorizzazione all'installazione ed esercizio degli impianti di produzione energia, fatto salvo quanto disposto dall' art.29, comma 2, lettera g), del decreto medesimo, ad assumere come propri i limiti di emissione degli impianti di produzione energia per uso industriale riportati nel citato allegato C), al fine di conseguire gli obiettivi del PRQA e del d.lgs. 351/99.

DATO ATTO che i Sindaci dei comuni inseriti nelle zone critiche ed i Presidenti delle corrispondenti Province, intervenuti all'incontro dell'8 ottobre 2001 convocato dall'Assessore Qualità dell'Ambiente, hanno preso visione del contenuto del presente provvedimento e dei relativi allegati tecnici, ritenendoli sostanzialmente soddisfacenti e condivisibili per le finalità di protezione della salute e dell'ambiente conseguibili con l'applicazione degli stessi, con particolare riferimento alla definizione dei limiti per gli impianti di produzione energia, favorevolmente accolti come primo intervento strutturale per la riduzione delle emissioni.

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 17, comma 31, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

AD UNANIMITÀ dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

richiamate le premesse,

1. di approvare la nuova zonizzazione del territorio regionale, l'ottimizzazione e razionalizzazione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria, relativamente all'inquinamento da PM10, i limiti di emissione per gli impianti di produzione di energia ed il piano d'azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, così come definiti nei documenti tecnici denominati allegati A), B), C) e D), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di revocare le dd.g.r. 11/1/1991, n.4780, 9/11/1993, n. 43079, 5/11/1991, n. 14606 e 21/2/95, n.64263;
3. di sostituire il documento tecnico allegato alla dgr 11/10/2000, n.1529, concernente i criteri e le procedure per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, con l'allegato D), di cui al punto 1.;
4. di prescrivere alle provincie, competenti ai sensi dell'art.31, comma 2, lettera b), del d.lgs. 112/98 al rilascio dell'autorizzazione all'installazione ed esercizio degli impianti di produzione energia, fatto salvo quanto disposto dall' art.29, comma 2, lettera g), di assumere come propri i limiti di emissione degli impianti di produzione energia per uso industriali riportati nel citato allegato C), al fine di conseguire gli obiettivi del PRQA e del d.lgs. 351/99;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L.